

Paolo Angelini

Alcune considerazioni su storia del diritto e slavistica

(A proposito del libro A.V. Solovjev, *Istorija slovenskih prava / Zakonodavstvo Stefana Dušana cara srba i grka*, Klasici Jugoslovenskog prava, Službeni list SRJ, Beograd, 1998)

Il seguente intervento vorrebbe essere il primo di una serie dedicata alle opere degli studiosi che si sono dedicati alla storia del diritto degli slavi, materia che ha conosciuto una notevole fioritura, specialmente nei paesi dell'Europa orientale, nel periodo che va dalla metà dell'Ottocento alla prima metà del Novecento. Bisogna però constatare come essa resti circoscritta ad una platea piuttosto ridotta, per una serie di fattori che ne ha limitato in maniera decisiva lo sviluppo, primo tra tutti quello linguistico che pesantemente inciso sulla sua diffusione.

La pubblicazione *Istorija slovenskih prava / Zakonodavstvo Stefana Dušana cara srba i grka* raccoglie, in un unico volume, due tra le principali opere dello studioso di origine russa A. V. Solovjev, professore di Diritto slavo e di Diritto bizantino alla Facoltà di legge di Belgrado, primo preside alla Facoltà di legge di Sarajevo, nonché professore all'Università di Ginevra dal 1951 al 1961, città in cui era stato costretto ad emigrare nel 1949 a seguito di un arresto per motivi politici:

- 1) *Predavanja iz istorije slovenskih prava*, Beograd 1939.
- 2) *Zakonodavstvo Stefana Dušana cara srba i grka*, Skoplje 1928.

1) La prima parte del volume è composta dall'opera *Istorija slovenskih prava (Storia del diritto degli slavi)*, che raccoglie una serie di *lectures* universitarie risalenti al periodo a cavallo tra gli anni Venti e gli anni Trenta del secolo scorso (nel titolo originale *predavanja*), in cui si analizza l'evoluzione storica del diritto degli slavi, a partire dall'Alto Medioevo fino al XVI secolo.

Il primo capitolo (pp. 31-88), di carattere meramente introduttivo e non particolarmente originale o interessante, è dedicato alle scuole e agli studiosi che si sono occupati della storia del diritto in generale, pensato per orientare gli studenti prima di inoltrarsi in argomenti ben più complessi.

Il secondo capitolo (pp. 89-302), che costituisce la parte portante dell'opera, è incentrato sulla evoluzione giuridica degli slavi, divisa in tre fasi:

- a) Primo periodo: V-VIII secolo (pp. 89-116).
- b) Secondo periodo: IX-XII secolo (pp. 116-188).
- c) Terzo periodo XIII-XVI secolo (pp. 188-298).

In ognuno dei tre periodi viene considerata l'evoluzione giuridica delle singole popolazioni, ossia Bulgari, Serbi, Croati, altre popolazioni slave meridionali, Cechi, Polacchi Russi, mettendo anche in evidenza l'eredità e le persistenze del diritto non scritto, alcune similitudini con il diritto germanico e le influenze esercitate dalla civiltà e dal diritto dell'Impero romano d'Oriente, a seguito della cristianizzazione avviata dai santi Cirillo e Metodio nel IX secolo, che aveva portato le popolazioni slave nel "commonwealth" culturale bizantino.

Il capitolo tratta delle principali raccolte di leggi ufficiali e private (come ad esempio i vari nomocani russi utilizzati dalla chiesa per l'amministrazione della giustizia e dei beni ecclesiastici, lo *Zakonopravilo* di San Sava adottato dalla chiesa ortodossa serba, o le

traduzioni delle compilazioni bizantine, tra le quali spiccano il *Nomos georgikos* e l'*Ecloga isaurica*), degli statuti in vigore nelle città dell'Europa orientale (si veda la *Pskovskaja sudnaja gramota* – Pskov), delle codificazioni promulgate dai vari sovrani (ad esempio lo *Zakon Sudnyj Ljudem* – Bulgaria, il *Codice di Dušan 1349-1354* – Serbia), delle raccolte di atti, documenti, privilegi da questi concessi, sottoforma di *prostigmata* e crisobolle, a città, privati ed enti ecclesiastici, degli accordi commerciali e politici (ad esempio gli accordi diplomatici della *Rus'* con Bisanzio, o gli accordi commerciali tra la Repubblica di Ragusa e il Regno serbo della dinastia nemanjide).

Di particolare interesse sono le pagine dedicate alle “esperienze minori”, come gli statuti delle varie città dalmate situate nell'attuale Croazia, primo tra tutti il *Vinodolski zakonik* (città di Novi Vinodolski - XIII secolo), o come la *Maiestas carolina* (1350-1351) codice di leggi mai entrato in vigore, fatto redigere per la Boemia da Carlo IV, eletto sovrano del Sacro romano impero.

L'autore ricostruisce anche l'evoluzione istituzionale dei vari regni, alla quale l'evoluzione giuridica è strettamente connessa, e della quale deve essere considerata al contempo causa e conseguenza. Grande rilievo viene dato all'esperienza bulgara a partire dall'epoca dal khanato (VII secolo) fino alla caduta del Secondo impero (XIV o XV secolo), passando per il Primo impero bulgaro (VII-XI secolo), a quella serba nel periodo che va dagli anni della fondazione della monarchia nemanjide (XIII secolo) alla creazione e dissoluzione dell'impero di Stefano Dušan (XIV secolo), nonché alle varie realtà russe, a partire dalla città di Novgorod, passando per la *Rus'* di Kiev, fino ad arrivare al principato di Moscovia e alla fondazione dell'impero di Ivan IV il Terribile, che assunse il titolo di *tsar* e autocratore di tutte le Russie.

I sovrani slavi guardarono costantemente al modello politico bizantino. Vari furono i tentativi di conquista militare della capitale e di usurpazione del titolo, messi in atto da coloro che puntavano ad assumere la dignità di *basileus* e a sostituirsi al legittimo successore di Costantino sul trono della nuova Roma. L'adozione di tale modello fu una tappa fondamentale nella storia degli slavi: a partire dal IX secolo, in maniera graduale e modalità differenti, popolazioni che vivevano secondo un diritto mai codificato, basato sulla faida e sulla vendetta del sangue, che aveva nella famiglia e nella responsabilità collettiva il nucleo centrale del sistema, adottarono leggi scritte ed il sistema della pena pubblica. Capofila fu la Bulgaria, allorché il sovrano Boris I aveva fatto del Cristianesimo la religione di stato, imponendo la conversione al resto della popolazione pagana, già negli anni immediatamente successivi all'evangelizzazione, al fine di rafforzare la propria autorità e il controllo politico sui territori a lui sottoposti. Altre realtà conobbero tali sviluppi solamente diversi secoli più tardi, ma il processo avviatosi in Bulgaria era irreversibile e si estese al resto dell'Europa orientale, creando un'area di vigenza ed applicazione dello *ius graeco-romanum*, che andava ben oltre i confini dell'impero.

2) La seconda parte del volume è composta dall'opera *Zakonodavstvo Stefana Dušana cara srba i grka* (*La codificazione di Stefano Dušan imperatore dei serbi e dei greci*), che ha ad oggetto l'analisi giuridica della compilazione tripartita dell'imperatore serbo Stefano Dušan, composta dal *Codice di Dusan 1349-1354*, dalla *Legge dell'imperatore Giustiniano* e dal *Syntagma abbreviato* di Matteo Blastares, promulgata nel sinodo di Skoplje del 1349 come legge vigente nell'impero serbo-bizantino fondato nel 1346, ed ampliata nel sinodo di Serre del 1354. Essa è il frutto degli studi dottorali portati a termine all'Università di Belgrado nel 1928.

I capitoli I-VI (pp. 325-400), che costituiscono la prima sezione, sono dedicati

all'analisi paleografica, alla descrizione dei manoscritti e dei legami tra di essi intercorrenti, alla comparazione testuale tra essi.

Nei capitoli VII-XI (pp. 401-561), che costituiscono la seconda sezione, l'autore si occupa, nell'ordine, di diritto ecclesiastico, di diritto civile, di diritto penale e di diritto pubblico e procedura giudiziaria, mettendo in evidenza l'organicità delle tre parti della codificazione, rimarcando l'influenza del diritto greco-romano e l'adozione di esso quale base del sistema giuridico-amministrativo dell'impero.

Solovjev, che si ricordi era anche un bizantinista, è lo studioso che più di tutti gli altri ha sottolineato le connessioni tra il codice che porta il nome dell'imperatore e le due compilazioni serbo-bizantine redatte dalla sua cancelleria.

La prima parte del codice del 1349-1354 era dedicata al diritto ecclesiastico e in essa venivano sanciti gli enormi privilegi concessi alle istituzioni ecclesiastiche, in virtù del ruolo che esse avevano all'interno della società serba e all'organicità con il potere politico, secondo il principio della "sinfonia": questi aspetti erano regolati in conformità alle disposizioni dello *Zakonopravilo* di San Sava, nomocanone redatto dal primo arcivescovo serbo ed utilizzato a partire dal 1219. Il diritto civile era invece pressoché assente nel *Codice di Dušan* proprio perché la disciplina della materia era interamente dettata dalla versione serba ridotta del *Syntagma di Blastares*, dunque in conformità con gli istituti del diritto greco-romano. Grande originalità presentava invece il diritto penale, che può essere considerato un ibrido tra il diritto non scritto slavo, e il diritto penale bizantino basato sulle sanzioni corporali e sulle mutilazioni fisiche, nonché sulla pena di morte, sconosciuti al diritto non codificato degli slavi. Al diritto pubblico e alla procedura giudiziaria, il *Codice di Dušan* dedica numerose disposizioni, proprio perché la materia era quasi del tutto assente nel *Syntagma di Blastares* (fatto salvo l'appello presso l'imperatore).

Nell'analisi giuridica di Solovjev sono costanti e dettagliati i riferimenti e i rimandi al *Syntagma abbreviato* e alla *Legge dell'imperatore Giustiniano*, rendendola certamente più completa rispetto a molte delle opere precedenti, generalmente troppo focalizzate sul codice del primo imperatore serbo, che in alcuni casi è stato presentato come fosse un testo legislativo autonomo.

Dopo la dissoluzione della Jugoslavia, in alcuni casi gli studi sembrano essersi attestati su una prospettiva che ha assunto una "leggera velatura nazionalistica", tesa ad evidenziare principalmente il carattere serbo, a discapito di quegli aspetti sui quali Solovjev aveva invece posto l'accento, mostrando come la codificazione tripartita fosse una codificazione serbo-bizantina, in cui l'elemento slavo, benché presenti degli aspetti interessantissimi, deve essere considerato di secondo ordine e la disciplina del codice del 1349-1354 del tutto parziale e incompleta se presa singolarmente. La promulgazione e l'adozione del sistema giuridico erano funzionali ad un disegno politico più ampio, che mirava a sostituire (anche se in continuità con esso), il declinante impero bizantino lacerato dalle guerre civili, con quello serbo-greco, che conosceva in quegli anni il momento di massima espansione territoriale, proprio a discapito di Costantinopoli.

Nell'ultima sezione (pp. 537-544) si riportano l'indice del *Syntagma abbreviato*, e soprattutto il testo integrale della *Legge dell'imperatore Giustiniano*, secondo la versione contenuta nel testimone manoscritto di Baranja, corredata dalle varianti del testimone manoscritto di Hilandar (XV secolo). La pubblicazione di questo testo nell'appendice, conferma le grandi conoscenze linguistiche di Solovjev, che ha anche pubblicato alcuni testimoni manoscritti del *Codice di Dušan* rimasti inediti fino al XX secolo.

Benché risalente alla prima parte del Novecento, *Istorija slovenskih prava* resta di

fondamentale importanza per chiunque voglia intraprendere lo studio dell'evoluzione giuridica della popolazioni slave, data anche la scarsità di pubblicazioni al riguardo. Assieme al quadro generale e all'analisi giuridica delle fonti, A. Solovjev fornisce una ricca letteratura, difficilmente reperibile, ma necessaria per inoltrarsi negli studi in materia, e interessantissimi cenni storiografici, riportando il dibattito scientifico sviluppatosi a partire dall'Ottocento e disseminato in volumi ed edizioni poco conosciuti, di cui oramai si preservano rare copie, anche se il processo di digitalizzazione ha in parte permesso la diffusione.

La storia del diritto degli slavi, contenuta nella prima parte, è inoltre funzionale per meglio intraprendere lo studio della seconda parte del volume, *Zakonodavstvo Stefana Dušana cara srba i grka* che presenta il punto di interesse maggiore relativamente alle pagine in cui vengono sottolineati i legami tra il *Codice di Dušan 1349-1354* e le altre due parti della codificazione, aspetto generalmente ignorato e mai troppo sottolineato nella maggior parte degli studi, spesso focalizzati solamente sul codice che porta il nome dell'imperatore e non sulle due compilazioni serbo-bizantine a cui esso è strettamente connesso. In particolare il *Syntagma abbreviato*, per la mole di disposizioni in esso contenute, deve essere considerato il pilastro su cui si regge tutta l'architettura giuridica voluta dal sovrano, che aveva bisogno di dare leggi bizantine all'impero e ai sudditi per legittimare le proprie aspirazioni, e merito grandissimo dell'autore è l'aver dato il giusto peso a questo aspetto. A conferma di quanto detto bisogna rimarcare la scarsità degli studi aventi ad oggetto il *Syntagma abbreviato* e la *Legge dell'imperatore Giustiniano*.

Grande scoglio resta la lingua di pubblicazione (lingua serba), che limita la fruibilità del volume *Istorija slovenskih prava / Zakonodavstvo Stefana Dušana cara srba i grka* ai lettori che abbiano conoscenza di essa, o quantomeno familiarità con una delle lingue slave. La storia del diritto dei popoli slavi trarrebbe enorme giovamento da una traduzione in una delle lingue occidentali, che permetterebbe un ampliamento della platea degli studiosi. Stesso problema che si presenta per decine di interessantissime pubblicazioni edite nei vari paesi dell'Europa orientale, come ad esempio Polonia e Russia, che ha fortemente limitato lo sviluppo degli studi e della ricerca, rendendo in particolare le fonti del diritto slavo quasi del tutto inaccessibili e di conseguenza sconosciute.

Oltre che sviluppare una prospettiva di ampio raggio incentrata sul concetto di un' area di *ius commune graeco-romanum* nell'Europa orientale, andrebbe approfondita la conoscenza delle fonti e la comparazione tra il diritto non scritto degli slavi, indirettamente preservatosi in alcune delle raccolte legislative, e quello della popolazioni tedesche, che potrebbe originare interessanti spunti di ricerca e mettere in risalto dei sorprendenti parallelismi. Validi motivi per i quali la comunità scientifica dovrebbe dare maggiore considerazione alla slavistica nel quadro generale della storia del diritto.